

**INTEGRAZIONE**  
**RELAZIONE DEL GESTORE DELLA CRISI**

**“Piano di Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore”**

**Ex Artt. 65 - 66 e ss. Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCI)**

**TRIBUNALE DI CATANIA**  
**VI SEZIONE CIVILE**  
**Giudice Dott.ssa Laura Messina**

**Procedura OCC UNES Catania n.23/2023**

**R.G. n.192/2024**

Procedura di Sovraindebitamento n.23/2023 O.C.C. UNES Catania

Proponente: Sig. Garofalo Massimiliano

Gestore della crisi: Dott. Salvatore Scaffidi Fonti

**DEBITORE PROPONENTE**

Sig. Garofalo Massimiliano, nato a Catania il 23/12/1971 ed ivi residente in Via Ota n.28, Cod. Fisc. GRFMSM71T23C351G, rappresentato e difeso dall’Avv. Innocenzo Paolo Palermo

**GESTORE**

*Dott. Salvatore Scaffidi Fonti* iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di CT, con funzioni di Organismo di Composizione della Crisi (UNES-CT), nominato per l’espletamento della procedura R.G. n.192/2024.

**Considerato**

che in data 16/05/2024 l'Ill.mo Sig. Giudice Dott.ssa Laura Messina ha assegnato il termine di perentorio di giorni dieci (10) per l'integrazione della proposta per rendere i chiarimenti richiesti, secondo le seguenti motivazioni:

- visto il ricorso depositato nell'interesse di Garofalo Massimiliano, nato a Catania il 23/12/1971 (C.F. GRFMSM71T23C351G) ed ivi residente in Via Ota n.28;
- rilevato che il proponente ha inteso chiedere l'accesso alla procedura denominata "piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCI)";
- rilevato che in seno alla relazione dell'OCC si legge che il Garofalo ha stipulato un mutuo con CREDEM in corso di ammortamento "per l'acquisto della casa della figlia Jessica" e che il detto debito viene escluso dal piano; rilevato che l'esclusione del debito in questione non è conforme al disposto dell'art. 67 comma 5 CCI secondo cui "È possibile prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della domanda, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data";
- rilevato che, nella specie, il mutuo non riguarda l'abitazione principale del debitore per cui lo stesso deve considerarsi come scaduto al momento dell'eventuale apertura della procedura concorsuale; pertanto il pagamento del debito dovrà essere incluso nel piano, nel rispetto della dilazione di pagamento per come ammessa da questo Tribunale (termine massimo 10 anni);
- rilevato che l'OCC dovrà, dunque, modificare la proposta nel senso indicato e fornire una nuova attestazione di fattibilità; rilevato, ancora, che emergono dei dubbi in ordine all'assenza di colpa grave in capo al debitore, quanto meno con riferimento ad una parte dell'indebitamento; fra i debiti indicati nella relazione emerge che una consistente parte del passivo è costituita da sanzioni per violazioni al codice della strada (riferibili ad un lungo arco temporale) nonché al mancato pagamento di tributi; non si comprende in che modo il mancato pagamento dei detti debiti e le molteplici violazioni delle norme del CDS siano collegabili con la "ludopatia" individuata come causa del sovraindebitamento.

Alla luce di quanto sopra, lo scrivente gestore presenta pertanto la seguente **INTEGRAZIONE** alla RELAZIONE (già agli atti del Tribunale di CT) come di seguito esposto, mantenendosi comunque complessivamente invariate le indicazioni esposte nell'elaborato originario depositato.

**Punto 1**

Atteso che il sig. Garofalo ha stipulato un mutuo con CREDEM (fin.to n.00477/831/73333657) in corso di ammortamento, scadenza dell'11/07/2031 "per l'acquisto della casa della figlia Jessica" e quanto rilevato dall'Ill.mo Sig. Giudice <<per cui il debito deve considerarsi come scaduto al momento dell'eventuale apertura della procedura concorsuale ed il pagamento dello stesso dovrà essere incluso nel piano, nel rispetto della dilazione di pagamento per come ammessa dal Tribunale (termine massimo 10 anni) in conformità al disposto dell'art. 67 comma 5 CCI>> si riformula il complessivo delle esposizioni passive come da prospetto sottostante.

**PROSPETTO DI RIEPILOGO DEI DEBITI (aggiornato)**

<b>CREDITORE</b>	<b>Importo Residuo</b>	<b>% Soddisfo</b>	<b>rata mensile</b>	<b>rata mensile + int.</b>	<b>periodo rateizz.</b>
Credem (Mutuo)	€ <b>39.000,00</b>	100%	€ 460,00	€ 460,00	7 anni + 2 mesi
Agenzia Entrate - Risc. Sicilia	€ 9.680,34	70%	€ 60,50	€ 63,41	9 anni + 4 mesi
Comune di CT Municipia A.T.I.	€ 9.317,25	70%	€ 58,23	€ 61,02	9 anni + 4 mesi
Reg. Sicilia Tasse Auto	€ 2.460,53	70%	€ 15,38	€ 16,11	9 anni + 4 mesi
Agenzia Entrate – Risc. Sicilia	€ 659,46	50%	€ 2,94	€ 3,08	9 anni + 4 mesi
Credem (Prestito/Finanz.to)	€ 8.000,00	50%	€ 35,71	€ 37,42	9 anni + 4 mesi
Credem (Carta di Credito)	€ 3.436,61	50%	€ 15,34	€ 16,08	9 anni + 4 mesi
Fiditalia (Prestito/Finanz.to)	€ 27.454,07	50%	€ 122,56	€ 128,42	9 anni + 4 mesi
Findomestic1 (cod.211)	€ 20.476,77	50%	€ 91,41	€ 95,78	9 anni + 4 mesi
Findomestic3 (cod.647)	€ 524,30	50%	€ 2,34	€ 2,45	9 anni + 4 mesi
	€ <b>121.009,33</b>		€ <b>864,43</b>	€ <b>887,77</b>	

Come si può evincere dalla superiore tabella la **rata mensile** a carico del debitore risulterà adesso **rideterminata in € 864,43** (oltre interessi € 19,34) spalmata per un periodo di 9 anni e 4 mesi (112 tranches), mentre il mutuo sarà regolarmente estinto secondo la sua naturale scadenza in 7 anni e 2 mesi.

In un'ottica complessiva il piano di ristrutturazione del debito proposto dal consumatore appare, come già esposto nella relazione agli atti del presente procedimento, congruo e valido soprattutto nella considerazione che con la scadenza dell'ultima rata di mutuo prevista per l'11 luglio 2031 la situazione finanziaria potrà certamente risultare ancor più agevole per il restante periodo dei rimborsi previsti.

In questo quadro, la considerazione delle rate di mutuo nel piano di ristrutturazione, come sopra riportato, evidentemente implicherà la rimodulazione delle spese mensili di sostentamento con una riduzione del valore complessivo ad € 1.340 circa.

<b>Spese Sostentamento Familiare (stima media mensile)</b>	<b>n.3 persone</b>
Alimenti e bevande	€ 380,00
Abbigliamento e calzature	€ 150,00
Utenze	€ 150,00
Manutenzione	€ 90,00
Mobili, elettrodomestici e servizi per la casa	€ 80,00
Sanità	€ 300,00
Trasporti	€ 100,00
Altri beni e servizi	€ 90,00
<b>Totale</b>	<b>€ 1.340,00</b>

Di conseguenza tale importo di € 1.340 (stima spesa mensile familiare secondo dati ISTAT rilevati in considerazione della residenza nel sud-mezzogiorno d'Italia e dell'età media anagrafica dei soggetti interessati) detratto dal reddito medio netto (calcolato sulla base delle dichiarazioni dei redditi e delle certificazioni) renderà una disponibilità finanziaria netta certa per il ceto creditorio pari a circa € 940 (rif. € 941,17).

<b>reddito netto</b>	<b>€ 2.281,17</b>	<b>€ 2.281,17</b>
<b>spese mensili</b>	<b>-€ 1.800,00</b>	<b>-€ 1.340,00</b>
<b>disp.tà residua</b>	<b>€ 481,17</b>	<b>€ 941,17</b>

Infine, si prenda atto che alla luce dell'inserimento del debito (valore residuo mutuo € 35.000, determinato alla data di giugno 2024) nessun nuovo ricalcolo risulta effettuato in termini di compenso previsto per l'OCC che di fatto rimane invariato rispetto alla relazione già deposita.

\*\*\*

Per quanto riguarda i rilievi dell'III.mo Sig. Giudice sull'eventuale assenza di colpa grave della parte istante, questo gestore ritiene di dover precisare quanto segue.

La condizione di "Iudopatia" del Sig. Garofalo è stata accertata e curata dal SERT solo in questi

ultimi anni. In particolare il SERT ha riferito (v. all. 7 della relazione) che dal 22/11/2022 l'istante ha avviato un percorso che ha avuto esito positivo con conseguente conclusione del percorso terapeutico stesso.

Tuttavia "l'ufficializzazione" soltanto in epoca recente della condizione patologica dell'istante non significa che lo stesso già negli anni precedenti non avesse già sviluppato la dipendenza dal gioco.

Ed invero, come emerso dallo stesso racconto del Sig. Garofalo, lo stesso è sempre stato dedito al gioco, raggiungendo livelli patologici già dal 2010 circa. Per tali ragioni già da tanti anni l'istante si è trovato a dover fronteggiare una situazione economica di grave difficoltà, considerando, in primo luogo, le scarse risorse economiche messe a disposizione della famiglia (visto che la restante parte era utilizzata per il gioco) ed in secondo luogo che a quel tempo il nucleo familiare era composto da 5 persone. Si consideri, inoltre che in quegli anni il Sig. Garofalo è rimasto disoccupato dal Giugno 2009 fino al dicembre 2010, poi per tutto il 2011 e infine per alcuni mesi del 2012 (v. all. 19 relazione). Tale grave condizione economica non gli ha consentito di pagare i debiti di natura tributaria che nel frattempo andavano accumulandosi.

Per quanto riguarda, poi, le sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada si rileva innanzitutto che il relativo importo non può considerarsi rilevante rispetto al passivo totale pari ad € 117.009,33.

In secondo luogo se a prima vista può essere considerato non "meritevole" un soggetto che consapevolmente trasgredisce il Codice della Strada, altrettanta consapevolezza non può attribuirsi ad un soggetto che soffre di una grave dipendenza dal gioco, accertata o meno.

In altre parole rappresenta un dato notorio ed inconfutabile quello per il quale un soggetto affetto da una qualunque dipendenza (in questo caso dal gioco) non è in grado di tenere un comportamento responsabile in nessun ambito della quotidianità, compreso l'atteggiamento alla guida. In tale contesto si inquadrano le violazioni al CDS, ed anche il rilievo corretto del Giudice sul lungo arco temporale si spiega con quanto detto prima, considerando il fatto che le prime sanzioni sono di epoca coeva rispetto al periodo in cui sono manifestate le prime difficoltà economiche, personali e lavorative del Sig. Garofalo.

In conclusione può certamente ritenersi nel caso in esame l'assenza di colpa grave in capo all'istante visto che la situazione di ludopatia, benché accertata da poco tempo, si è manifestata e sviluppata circa 15 anni fa. Tale situazione ha fatto sì che, per un verso, l'istante abbia

accumulato debiti di varia natura in un lungo arco temporale non riuscendo a ripianare, ed anzi aggravando, la propria posizione debitoria a causa del gioco; per altro verso è pacifico ritenere che durante questo lungo arco temporale la condizione di dipendenza patologica del sig. Garofalo non gli abbia consentito di tenere un comportamento responsabile e consapevole relativamente al rispetto delle regole del CDS.

#### **Attestazione di Fattibilità**

Per tutto quanto sopra, il sottoscritto GESTORE DELLA CRISI, esaminati:

- i documenti messi a disposizione dal Debitore e quelli ulteriori acquisiti dallo scrivente come allegati alla presente relazione
- la situazione reddituale e patrimoniale dal Debitore
- lo stato analitico dei singoli debiti quanto ad importo, natura e grado del privilegio
- il contenuto del di Ristrutturazione dei debiti predisposta (67 d. lgs n.14/2019 in attuazione della Legge 155) predisposto dal Debitore

#### **Attesta**

la veridicità dei dati esposti e la fattibilità e convenienza per i creditori della relazione di Ristrutturazione dei Debiti predisposta ai sensi dell'Art. 67 e succ. modifiche ex d. lgs 14/2019 in attuazione della Legge 155.

Con stretta osservanza, e sperando di aver fornito i necessari ulteriori chiarimenti, si ringrazia nuovamente per la fiducia accordata.

Il presente elaborato è parte integrante della relazione già in atti e si compone di n.6 pagine.

Catania, 23/05/2024

Il Gestore, dott. Salvatore Scaffidi Fonti

